

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 luglio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 marzo 2011, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)»..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 aprile 2011, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni)»..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2011, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R (Nuovo regolamento regionale di cassa economica)» Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n. 4.

Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili .. Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n. 5.

Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili Pag. 7

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 aprile
2011, n. 15.

Disciplina della riproduzione animale. Pag. 7


REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile
2011, n. 088/Pres.

LR 22/2010, articolo 9, comma 30. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in materia di interventi e servizi sociali previsti dall'articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile
2011, n. 089/Pres.

LR 17/2008, articolo 15, comma 14 bis. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi in materia di interventi di rilevanza sociale previsti dall'articolo 15, comma 14 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. 092/Pres.

LR 1/2004, art. 5, commi 1 e 2. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)...... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. 093/Pres.

LR 27/2007, art. 32, comma 5. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 088/Pres Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2011, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)..... Pag. 14

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2011, n. 4.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese Pag. 16

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 13.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative» così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive») e all'art. 1-bis della legge regionale n. 18/2010. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)» Pag. 24

REGIONE MOLISE


LEGGE REGIONALE 7 giugno 2011, n. 9.

Norme per l'Esercizio del Turismo Rurale in Molise Pag. 24

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2011, n. 2.

Integrazione al regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 dell'11 febbraio 2010 . Pag. 27



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 marzo 2011, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 16 marzo 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-1662 del 7 marzo 2011;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) definisce i requisiti e le modalità per svolgere l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento di tali strutture nel rispetto dell'ordinamento normativo comunitario, nazionale, regionale e locale vigente in materia.

Art. 2.

Requisiti per svolgere l'attività di gestione dei rifugi alpini ed escursionistici

1. Il gestore di un rifugio alpino od escursionistico, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 8/2010, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;

b) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino.

2. In caso di gestione indiretta del rifugio, il gestore è, altresì, individuato, sulla base di:

a) titoli di qualificazione che possano valorizzare le funzioni di gestione della struttura;

b) qualità del piano di iniziative rivolto ai clienti per promuovere, integrare e valorizzare l'offerta turistica della struttura;

c) conoscenza della lingua francese o inglese o tedesca quale requisito preferenziale.

Art. 3.

Obblighi di gestione

1. La gestione di un rifugio alpino o escursionistico comporta i seguenti adempimenti:

a) apertura della struttura secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 8/2010;

b) manutenzione dell'immobile e delle attrezzature affidate in uso;

c) costante revisione dei mezzi antincendio in dotazione;

d) mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del complesso, nonché della pulizia degli spazi ad esso adiacenti;

e) adozione di ogni possibile misura atta alla riduzione della produzione dei rifiuti con particolare riferimento agli imballaggi e ai prodotti monouso, obbligo di raccolta differenziata degli stessi secondo modalità concordate con il comune territorialmente competente nonché loro trasporto a valle mediante gli stessi mezzi utilizzati per i rifornimenti;

f) controllo ad inizio stagione, e periodicamente, dei percorsi escursionistici di accesso alla struttura ricettiva per verificare la loro percorribilità, sicurezza e segnaletica, in conformità alle disposizioni regolamentari regionali vigenti, al fine di comunicare tempestivamente, al comune territorialmente competente, le eventuali anomalie riscontrate;

g) rispetto degli adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul movimento turistico secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;

h) comunicazione, mediante utilizzo della modulistica regionale in uso, delle caratteristiche e dei prezzi praticati nel rifugio, anche ai fini della formazione dell'elenco di cui all'art. 9, nei tempi e modi previsti dalle disposizioni normative regionali vigenti ed obbligo di affissione della tabella prezzi nella reception e del cartellino prezzi nelle camere;

i) ritiro della scheda contenente l'indicazione della meta alpinistica compilata, all'atto della partenza, da parte di chi pernotta nel rifugio;

l) esposizione, al fine di facilitare l'individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua apertura, della bandiera nazionale, nonché, nelle ore notturne o in caso di nebbia, accensione di apposita luce posta all'esterno dell'edificio che ne garantisca la visibilità;

m) esposizione in tutti i rifugi escursionistici e, laddove possibile, nei rifugi alpini, del bollettino meteorologico;

n) adozione di buone prassi ambientali nella gestione del rifugio, con particolare riferimento al risparmio energetico nonché al risparmio e alla tutela delle risorse idriche;

o) adozione di strumenti per informare e sensibilizzare gli ospiti sugli impatti ambientali della gestione di una struttura alpina ed escursionistica nonché sulle modalità adottate per migliorare la gestione in un'ottica di attenzione all'ambiente.

Art. 4.

Requisiti minimi e dotazioni dei rifugi alpini ed escursionistici

1. I rifugi alpini ed escursionistici presentano i requisiti e le dotazioni di cui all'allegato A, relativi ai seguenti aspetti:

a) requisiti strutturali, tecnologici e dotazioni di cui alla Parte I;

b) requisiti di sostenibilità ambientale di cui alla Parte II;



c) requisiti igienico sanitari e dotazioni dei locali adibiti al pernottamento di cui alle Parti III A1 e A2;

d) requisiti strutturali e dotazioni dei servizi igienici destinati agli utenti di cui alle Parti IV A1 e A2;

e) requisiti e dotazioni dei locali destinati al personale di cui alla Parte V;

f) requisiti e dotazioni dei locali adibiti a cucina di cui alle Parti VI A1 e A2;

g) requisiti e dotazioni dei locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle Parti VII A1 e A2.

2. I rifugi escursionistici adibiti al pernottamento presentano un arredamento minimo composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona e cestino porta rifiuti.

Art. 5.

Requisiti strutturali minimi, dotazione dei locali e adempimenti nei rifugi non gestiti

1. I rifugi non gestiti presentano i requisiti e le dotazioni di cui all'allegato B.

2. Il soggetto proprietario del rifugio non gestito garantisce l'accesso e la fruizione della struttura mediante individuazione del custode depositario delle chiavi.

Art. 6.

Dotazioni minime dei bivacchi fissi

1. I bivacchi fissi presentano le seguenti dotazioni minime:

a) coperte e materassi sottoposti a sanificazione e disinfezione, almeno annuale;

b) attrezzatura minima, costituita da almeno una pala, per lo sgombero della neve, nonché sistemi di segnalazione utilizzabili in caso di emergenza.

Art. 7.

Barriere architettoniche

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nei rifugi escursionistici raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e all'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche), tenuto conto delle deroghe previste all'art. 7, comma 5, dello stesso decreto.

Art. 8.

Deroghe ed esclusioni

1. In deroga al numero dei posti letto consentiti, per i rifugi alpini è possibile aumentare la capacità ricettiva per far fronte a situazioni di necessità quali condizioni meteorologiche avverse o casi di emergenza sanitaria.

Art. 9.

Elenchi delle strutture ricettive alpinistiche

1. Per assicurare una maggiore trasparenza nell'individuazione delle diverse tipologie di strutture ricettive alpinistiche, anche nell'ottica dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla normativa vigente, la struttura regionale competente, sulla base dei dati di cui all'art. 4 della legge regionale n. 8/2010, predispone ed aggiorna elenchi distinti per tipologia ricettiva.

2. Sulla base degli elenchi di cui al comma 1, sono individuati i rifugi alpini anche ai fini di cui all'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono resi disponibili a partire dal 1° giugno 2011.

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. Al mutamento di classificazione di cui all'art. 19 comma 2 della legge regionale n. 8/2010 fa seguito l'adempimento di cui all'art. 4 comma 8 della legge medesima.

2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente, con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i rifugi alpini esistenti si adeguano ai seguenti requisiti:

a) dotazione di almeno un wc e un lavabo ogni 25 posti letto;

b) aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/20, per i locali destinati alla sosta, al ristoro e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per quelli adibiti al pernottamento e alla cucina; in tale ultimo caso sono dotate di rete protettiva contro gli insetti.

4. Entro il termine di cui al comma 3, i rifugi escursionistici esistenti, come risultanti dalla classificazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8/2010, si dotano di aperture fenestrate apribili in misura non inferiore a 1/12, per i locali destinati alla sosta, al ristoro e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché per quelli adibiti al pernottamento e alla cucina; in tale ultimo caso sono dotate di rete protettiva contro gli insetti.

5. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i rifugi alpini ed escursionistici esistenti, come risultanti dalla classificazione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8/2010, si conformano ai requisiti di cui agli allegati A e B, nel caso di ristrutturazione ed ampliamento in relazione alle specifiche destinazioni dei locali interessati dall'intervento.

6. I rapporti di gestione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità fino alla data di scadenza.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 marzo 2011.

COTA

(Omissis).

11R0265



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 aprile 2011, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1789 del 4 aprile 2011;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R

1. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni), è sostituito dal seguente:

«3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:

a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di rinnovo di uso di pertinenze idrauliche;

b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;

c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi».

2. Il comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R, le parole: «Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori», sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'art. 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R, le parole: «e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni e condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti», sono soppresse.

5. Il comma 9 dell'art. 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 aprile 2011.

p. Il presidente
Il vice presidente: CAVALLERA

11R0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2011, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R (Nuovo regolamento regionale di cassa economale)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 80-1925 del 20 aprile 2011;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 2 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, sono aggiunte, infine, le seguenti:

«d-bis) Settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.);

d-ter) Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli)».

Art. 2.

Integrazioni all'art. 10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R


1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, è inserita la seguente: «d-bis) acquisti di materiale di consumo necessari al funzionamento dei vivai e dei cantieri forestali.».

2. Al comma 2 dell'art. 10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, dopo le parole: «lettere a), b), c), d)», sono inserite le seguenti: «d-bis)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, è sostituita dalla seguente: «a) acquisto di materiali specifici, per la sistemazione e la conservazione delle raccolte di proprietà o in uso al museo, nonché per l'attività scientifica, didattica, divulgativa e ostensiva del museo stesso, nel limite di euro 3.000,00;».



Art. 4.

*Inserimento degli articoli 21-bis e ter nel regolamento regionale
7 dicembre 2009, n. 19/R*

1. Dopo l'art. 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-bis. (Settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi AIB). — 1. Tramite la cassa economale periferica del Settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) di cui all'art. 2, comma 3, lettera d-bis), si fa fronte alle spese di cui all'art. 10, comma 1, lettere b), d) ed h), nei limiti e con le modalità ivi previste.

Art. 21-ter. (Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche - Sede di Vercelli). — 1. Tramite la cassa economale periferica del Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli) di cui all'art. 2, comma 3, lettera d-ter), si fa fronte alle spese di cui all'art. 10, comma 1, lettere d), d-bis), h) ed l) nei limiti e con le modalità ivi previste».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 21 aprile 2011.

COTA

11R0267

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n. 4.

Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2011*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce l'istituto dell'amministrazione di sostegno previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), come strumento privilegiato di volontariato e cittadinanza attiva per la tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o di capacità di provvedere ai propri interessi.

2. Le finalità previste da questa legge sono perseguite nell'ambito degli interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi del nucleo familiare, disciplinati dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

Art. 2.

Promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno

1. La provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, promuovono l'istituto dell'amministratore di sostegno, in particolare per mezzo di:

a) lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;

b) azioni di formazione, informazione, diffusione e promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno anche attraverso materiale informativo e incontri pubblici;

c) attività di supporto e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari.

2. La provincia e gli enti locali possono affidare i servizi previsti da questo articolo ai punti di ascolto per il cittadino previsti dall'art. 45 della legge provinciale sulle politiche sociali o ai punti unici di accesso previsti dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o ai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali secondo le modalità previste dall'art. 22 della medesima legge.

3. La provincia stipula con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile contro terzi a favore degli amministratori di sostegno nominati dai giudici tutelari dei Tribunali di Trento e Rovereto e delle relative sezioni distaccate.

4. Nel caso di persone appartenenti a nuclei familiari con una condizione economica e patrimoniale non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la provincia può partecipare al rimborso dell'indennità prevista dalla normativa statale per l'amministratore di sostegno, nei limiti degli stanziamenti espressamente disposti nel bilancio provinciale e secondo i criteri e le modalità definiti dalla giunta provinciale.

Art. 3.

Tavolo per la promozione dell'amministratore di sostegno

1. Per lo svolgimento delle attività previste da questa legge, la giunta provinciale si avvale del tavolo per la promozione dell'amministratore di sostegno, quale organo di consulenza e proposta.

2. Il tavolo è nominato dalla giunta provinciale ed è composto:

a) dall'assessore alla salute e alle politiche sociali o suo delegato;

b) dal dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura competente in materia di programmazione sanitaria o suo delegato;

d) dai presidenti dei Tribunali di Trento e Rovereto o loro delegati;

e) dai presidenti degli ordini degli avvocati di Trento e Rovereto o loro delegati;

f) dal presidente dell'ordine degli assistenti sociali o suo delegato;



g) dai giudici tutelari dei Tribunali di Trento e Rovereto e delle relative sezioni staccate o loro delegati;

h) dal presidente dell'unione provinciale istituzioni per l'assistenza (UIIPA) o suo delegato;

i) da un responsabile dei servizi sociali territoriali o suo delegato;

j) da un rappresentante del terzo settore impegnato nella promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

3. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi né rimborsi spese.

Art. 4.

Elenco dei volontari

1. La provincia istituisce un elenco provinciale dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno. Gli iscritti possono chiedere l'aggiornamento costante dell'elenco comunicando le eventuali nomine.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali). Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 16 marzo 2011

DELLAI

11R0250

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n. 5.

Modificazioni della legge provinciale sui trasporti: interventi a favore dei disabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)

1. All'art. 33 della legge provinciale sui trasporti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera b) del comma 1-bis sono inserite le parole: «a meno che non si tratti di viaggiatori sui mezzi dei servizi urbani titolari di abbonamento di libera circolazione per disabili»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le attività di controllo sono svolte dai soggetti previsti dal comma 3 anche nel caso in cui sia prevista, sui bus in servizio urbano, la salita dalla sola porta anteriore, misura che la società di gestione del servizio adotta, in conformità a deliberazione attuativa della giunta provinciale, per le corse in orario serale e nelle giornate festive.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 marzo 2011

DELLAI

11R0251

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 aprile 2011, n. 15.

Disciplina della riproduzione animale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 532 del 4 aprile 2011;



E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina la riproduzione animale in esecuzione dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche.

Capo II

MONTA NATURALE PRIVATA E PUBBLICA PER LA RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 2.

Monta naturale privata requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi.

Art. 3.

Monta naturale pubblica autorizzazione

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve essere autorizzato dalla Ripartizione provinciale agricoltura.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica;

b) località e ubicazione della stazione;

c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).

3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla stazione di monta è attribuito un codice.

4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La Ripartizione provinciale agricoltura revoca l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda anche il nome, il cognome, i dati anagrafici, il codice univoco nazionale e l'indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.

Art. 4.

Stazioni di monta pubblica - Requisiti per l'autorizzazione

1. Per il rilascio dell'autorizzazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la stazione di monta deve disporre di strutture e ricoveri adeguati per gli animali nonché di un conveniente luogo per l'accoppiamento ed avere una pavimentazione solida e non scivolosa;

b) devono essere garantite le necessarie misure per evitare la diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

2. Per essere adibito alla monta naturale pubblica, il riproduttore deve essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico o in un registro di suini riproduttori ibridi ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie.

Art. 5.

Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica

1. Il gestore della stazione di monta pubblica deve:

a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale agricoltura. Una copia è trasmessa entro trentacinque giorni all'organizzazione responsabile della marcatura del bestiame. La registrazione può avvenire anche in via informatica;

b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato dell'intervento fecondativo;

c) conservare i moduli per almeno tre anni;

d) uniformarsi alle prescrizioni in materia di profilassi e di salute animale;

e) rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione e comunicarle, entro il mese di febbraio, alla Ripartizione provinciale agricoltura;

f) evitare di tenere nella stazione maschi interi non idonei alla riproduzione.

Capo III

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

Art. 6.

Impianti per l'inseminazione artificiale

1. Gli impianti adibiti alla produzione e distribuzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale si distinguono in:

a) centri di produzione dello sperma: questi provvedono a raccogliere, preparare, controllare, confezionare, conservare e distribuire ai recapiti il materiale seminale. Solo materiale seminale fresco e refrigerato può essere distribuito direttamente alle aziende agricole, ai medici veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale.

b) recapiti: questi provvedono alla conservazione e alla distribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati.

Art. 7.

Centri di produzione - Autorizzazioni

1. I centri di produzione dello sperma sono autorizzati dalla Ripartizione provinciale agricoltura. Le domande di autorizzazione devono contenere:

a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;

b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

c) ubicazione e descrizione dei fabbricati e degli impianti, corredate del prospetto dei locali e delle attrezzature, della pianta planimetrica e dei relativi estremi catastali;


d) elenco dei recapiti collegati;

e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);

f) informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

2. La Ripartizione provinciale agricoltura attribuisce a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.

3. La Ripartizione provinciale agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti per il rilascio dell'autorizzazione medesima.



Art. 8.

Centri di produzione dello sperma - Requisiti

1. I centri di produzione dello sperma devono:

- a) essere posti sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;
- b) essere in possesso di un certificato del Comprensorio sanitario di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- c) disporre di adeguati locali o strutture con possibilità di isolamento degli animali, di un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature, di un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale e di un locale per la conservazione del materiale seminale;
- d) disporre di personale tecnicamente competente e di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate;
- e) disporre di locali di stabulazione degli animali e di locali di raccolta, trattamento e immagazzinamento dello sperma che possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- f) qualora si provveda alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, disporre di un locale situato in prossimità ma non comunicante con gli altri ambienti, da destinare agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici e, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.

Art. 9.

Centri di produzione dello sperma - Obblighi

1. I centri di produzione dello sperma:

- a) non possono ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diverse, fatta eccezione per gli altri animali domestici necessari al funzionamento del centro di produzione. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
- b) devono allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;
- c) devono comunicare alla Ripartizione provinciale agricoltura l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile dell'impianto;
- d) devono rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale e comunicarle entro il mese di febbraio alla Ripartizione provinciale agricoltura;
- e) per ciascuno dei riproduttori presenti devono annotare su un apposito registro la specie, la razza, la data di nascita, l'identificazione, le malattie riscontrate, le vaccinazioni praticate ed i controlli effettuati sul materiale seminale;
- f) devono tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
- g) devono tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro va registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;
- h) devono distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o in altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, l'identificazione della partita (data o giorno progressivo dell'anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico nonché il numero identificativo del riproduttore.

Art. 10.

Recapiti - Autorizzazione

1. I recapiti possono operare solo dopo essere stati autorizzati dalla Ripartizione provinciale agricoltura.

2. La Ripartizione provinciale agricoltura può revocare l'autorizzazione qualora vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

3. Nella domanda di autorizzazione vanno indicati:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;
- c) elenco dei centri di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni distribuiti.

Art. 11.

Recapiti - Requisiti

1. I recapiti devono:


- a) essere diretti da un esperto zootecnico in possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico;
- b) disporre di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale e degli embrioni confezionati.

Art. 12.

Recapiti - Obblighi

1. Tutti i recapiti che forniscono materiale seminale nel territorio della provincia di Bolzano:

- a) possono detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati;
- b) devono tenere, anche in forma elettronica, un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;
- c) devono comunicare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'esercizio, alla Ripartizione provinciale agricoltura il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
- d) devono rendere pubblico il prezzo della inseminazione artificiale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla Ripartizione provinciale agricoltura;
- e) possono distribuire, direttamente o in depositi in precedenza concordati o a domicilio, materiale seminale ed embrionale esclusivamente a veterinari, ad operatori pratici e operatori laici aziendali d'inseminazione artificiale o ai loro delegati, nonché ad operatori di altri recapiti collegati;
- f) per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni devono rilasciare un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene, sempre che dette informazioni non siano già contenute nella fattura;



g) devono consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza.

Art. 13.

Inseminazione artificiale requisiti dei riproduttori maschi

1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale deve:

a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi;

b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche per l'ammissione alla inseminazione artificiale o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore;

c) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari.

2. Il riproduttore maschio, durante la permanenza nel centro di produzione dello sperma, non può essere adibito alla monta naturale.

Art. 14.

Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione

1. La Ripartizione provinciale agricoltura può autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e di tipi etnici a limitata diffusione iscritti nell'apposito registro anagrafico, direttamente presso le aziende che li ospitano.

Art. 15.

Pratica dell'inseminazione artificiale - Presupposti

1. I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Ripartizione provinciale agricoltura, che attribuisce a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le domande d'iscrizione devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'ambito territoriale o l'azienda in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;

b) i recapiti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;

c) una dichiarazione che attesti lo svolgimento dell'attività nel proprio allevamento (per i soli operatori laici aziendali) o anche in altri allevamenti (per gli operatori pratici);

d) per i veterinari, l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli operatori pratici d'inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un'autocertificazione attestante il possesso dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, o la frequenza di un corso riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano.

3. Gli operatori laici aziendali d'inseminazione artificiale devono allegare alla domanda un'autocertificazione relativa all'assolvimento di un corso riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il corso deve avere una durata minima di due giorni e deve contenere almeno una parte teorica, una parte pratica ed una parte giuridica. Alla fine del corso il partecipante deve superare un esame per poter esercitare l'attività di operatore laico aziendale.

Gli operatori laici aziendali sono abilitati esclusivamente alla fecondazione degli animali della propria azienda.

4. La Ripartizione provinciale agricoltura può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora il veterinario, l'operatore pratico o l'operatore laico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.

5. I veterinari, gli operatori pratici e gli operatori laici aziendali d'inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:

a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;

b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;

d) certificare ogni intervento di inseminazione artificiale su appositi moduli forniti dalla Ripartizione provinciale agricoltura. La certificazione può avvenire anche per via informatica. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato;

e) trasmettere una copia del modulo entro 35 giorni dall'inseminazione all'organizzazione responsabile della marcatura del bestiame.

6. Veterinari, operatori pratici e operatori laici aziendali di inseminazione artificiale che in un anno solare compiano meno di 20 inseminazioni, devono, su ingiunzione scritta della Ripartizione agricoltura della Provincia di Bolzano, giustificare il numero ridotto di inseminazioni. Se il veterinario, l'operatore pratico o l'operatore laico di inseminazione artificiale non fornisce una motivazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o adduce motivi non validi, è prevista la relativa cancellazione dall'elenco della Ripartizione provinciale agricoltura e la revoca dell'autorizzazione a praticare l'inseminazione.

7. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.

Art. 16.

Materiale seminale nell'azienda

1. L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici.

2. L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito, e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito sia presso un centro di produzione.

3. Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico o l'allevatore se è abilitato quale operatore laico di inseminazione artificiale.

Capo IV

CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FECONDATIVI

Art. 17.

Certificazione degli interventi fecondativi

1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o privata o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli predisposti dalla Ripartizione provinciale agricoltura che contengono i seguenti dati:

a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio;

b) identificazione della fattrice secondo le norme vigenti;


c) data dell'intervento fecondativo;

d) nome, cognome, firma e indicazione del codice di chi ha eseguito l'inseminazione.

2. Responsabile della certificazione dei dati è:

a) in caso di inseminazione artificiale, il veterinario, l'operatore pratico o l'operatore laico che ha eseguito l'intervento;

b) in caso di monta naturale pubblica, il gestore della stazione;



c) in caso di una stazione di monta privata, il detentore degli animali.

3. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del riproduttore maschio o della femmina dal gruppo di monta.

Art. 18.

Moduli e registri

1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi sono predisposti dalla Ripartizione provinciale agricoltura.

2. I registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni stabilite dalla Ripartizione provinciale agricoltura.

3. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi possono essere addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla Ripartizione provinciale agricoltura.

4. L'allevatore della fattrice conserva per due anni l'apposita parte di modulo di registrazione dell'intervento fecondativo.

Art. 19.

Flusso delle informazioni

1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'organizzazione responsabile della marcatura del bestiame entro 35 giorni dalla data di compilazione.

2. L'organizzazione responsabile della marcatura provvede all'inscrimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione e alla trasmissione dei dati elaborati, almeno una volta all'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale agricoltura, all'Associazione italiana allevatori (AIA) o ad altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza.

3. I centri di produzione dello sperma ed i recapiti devono trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Ripartizione provinciale agricoltura, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico.

Capo V

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BESTIAME E MATERIALE RIPRODUTTIVO

Art. 20.

Requisiti

1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

2. In materia di requisiti dei riproduttori e del materiale da riproduzione si applicano le disposizioni previste del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, e successive modifiche.

3. Il controllo zootecnico in frontiera, presso i competenti uffici doganali, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalla Ripartizione provinciale agricoltura.

Capo VI

VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 21.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e del presente regolamento di esecuzione è esercitata dalla Ripartizione provinciale agricoltura.

2. I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma e di recapiti, devono:

a) consentire al personale addetto al controllo l'accesso a tutte le strutture e a tutti i locali dell'azienda;

b) consegnare all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Art. 22.

Controlli di qualità

1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono conservati in appositi archivi per dieci anni.

2. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.

Art. 23.

Controlli sanitari

1. Il servizio veterinario aziendale dell'azienda sanitarie dell'Alto Adige, al fine di verificare il rispetto delle necessarie norme di igiene e sanità, effettuano, almeno una volta all'anno, una visita alle stazioni di fecondazione pubblica, ai recapiti ed agli allevamenti suinicoli che praticano l'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale, e almeno due volte all'anno ai centri di produzione di materiale seminale, ai gruppi di raccolta di embrioni ed ai centri di produzione di embrioni.

2. Su richiesta dei gestori delle stazioni di monta e dei centri di produzione di sperma, i servizi veterinari territorialmente competenti devono procedere alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori nelle stazioni e nei centri medesimi, per constatare l'assenza di malattie infettive e diffuse a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

Art. 24.

Divieto di commercializzazione e obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme

1. Sono vietate la distribuzione e la commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:

a) non abbiano i requisiti sanitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

b) provengano da riproduttori privi dei requisiti genetici o sanitari previsti;

c) provengano da riproduttori maschi risultati negativi a seguito di prove di valutazione genetica o, comunque, radiati dalla corrispondente sezione del libro genealogico.

2. La distruzione obbligatoria delle dosi non conformi di materiale seminale e di embrioni deve avvenire rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della Ripartizione provinciale agricoltura e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o della specie interessata.



3. I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico.

Capo VII

NORME FINALI

Art. 25.

Norme finali

La raccolta, la produzione e l'impianto di embrioni ed oociti avviene nel rispetto della legislazione vigente.

Le presenti disposizioni entrano in vigore al termine del rispettivo procedimento di notifica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 2011

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011
Registro n. 1, foglio n. 9*

11R0276

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile 2011, n. 088/Pres.

LR 22/2010, articolo 9, comma 30. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in materia di interventi e servizi sociali previsti dall'articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 ed in particolare il comma 30 con il quale si prevede che, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ad associazioni di volontariato e di promozione sociale per l'attivazione di progetti sperimentali da realizzarsi anche in collaborazione con il sistema integrato dei servizi sociali finalizzati a:

- promuovere progetti di ausilio e assistenza per i malati in ospedale e per i loro familiari;
- promuovere interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale;
- attivare servizi di trasporto di persone anziane e disabili;
- favorire l'integrazione sociale di soggetti in stato di difficoltà;

Visto altresì che, ai sensi di quanto disposto dal comma 31 del predetto art. 9, i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 aprile 2011, n. 618;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge Finanziaria 2011)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile 2011, n. 089/Pres.

LR 17/2008, articolo 15, comma 14 bis. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi in materia di interventi di rilevanza sociale previsti dall'articolo 15, comma 14 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 ed in particolare i commi 14 e 14-bis con i quali si prevede che, in coerenza con i principi definiti dall'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'amministrazione regionale sostiene il ruolo sociale degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la concessione di contributi una tantum;

Visto altresì che, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 del predetto art. 15, i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 aprile 2011, n. 616;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 14-bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge Finanziaria 2009)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.


2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0228



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. 092/Pres.

LR 1/2004, art. 5, commi 1 e 2. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2004), ai sensi delle quali la Regione concorre mediante contributi annuali al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado;

Atteso che le disposizioni medesime individuano i parametri per la quantificazione di detti contributi e disciplinano alcuni aspetti procedurali, stabilendo gli elementi essenziali della domanda e prevedendo in particolare che:

alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata;

con proprie direttive la giunta regionale provvede a definire indirizzi e criteri per la consultazione delle istituzioni scolastiche ai fini della programmazione specifica delle modalità attuative degli interventi, nonché per la determinazione della quota dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnato alle istituzioni scolastiche stesse per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio di comodato;

Attesa la necessità di definire in via regolamentare la dettagliata disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi di cui trattasi;

Dato atto che i contenuti del testo regolamentare predisposto a tale scopo dalla direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione sono coerenti con le modalità di organizzazione e gestione degli interventi, come definite a seguito della consultazione delle istituzioni scolastiche effettuata secondo le direttive di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 831 del 22 aprile 2005;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 684 del 21 aprile 2011, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. 093/Pres.

LR 27/2007, art. 32, comma 5. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 088/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto in particolare l'art. 32, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 48, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)», il quale prevede, al comma 2, che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle associazioni del movimento cooperativo finanziamenti destinati a sostenere le attività dalle stesse programmate e dispone altresì, al comma 5, che le percentuali del riparto nonché i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con regolamento regionale;

Visto il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo», emanato con proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres. in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007 e successivamente modificato e integrato con propri decreti n. 0319/Pres. del 20 novembre 2009 e n. 0207/Pres. del 27 settembre 2010;

Visti in particolare l'art. 2 del citato regolamento, il quale dispone in ordine alle modalità di presentazione delle domande di contributo, e il successivo art. 4, comma 1, che, nell'indicare le iniziative finanziabili, prevede alla lettera c) interventi relativi alla divulgazione della cultura cooperativa;

Ritenuto opportuno adeguare il disposto delle disposizioni sopracitate, sulla base dell'esperienza operativa finora maturata ed in funzione delle esigenze di accelerazione delle procedure istruttorie e di gestione della spesa, nonché di raccordo tra l'azione svolta dal movimento cooperativo e le istituzioni scolastiche e universitarie;

Visti inoltre gli articoli 5 e 7 del regolamento di cui si tratta, che stabiliscono, rispettivamente, i criteri di riparto delle assegnazioni e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dalle associazioni beneficiarie per l'attuazione degli interventi finanziati;

Ritenuto opportuno modificare anche tali disposizioni, riformulandole in piena aderenza al dettato legislativo vigente;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 aprile 2009, n. 088/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);



Vista la deliberazione della giunta regionale 21 aprile 2011, n. 675;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 aprile 2009, n. 088/Pres.», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0230

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2011, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 4 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1.

Modifiche all'art. 23 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 6 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga all'art. 13, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale, non è consentita la nomina per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico.

4-ter. In conformità all'art. 12 della l.r. 5/2008, non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa, di certificatore di competenze e valutatore di progetti.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 maggio 2011

ROSSI

11R0224

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2011, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 4 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo statuto aziendale, di cui all'art. 50, prevede che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'art. 3 septies del decreto delegato. In particolare il direttore dei servizi sociali formula indirizzi per le attività socio sanitarie per garantire i livelli omogenei e uniformi delle stesse.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 88 della legge regionale 40/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 88 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) costituire i gruppi di lavoro e proporre all'assemblea le commissioni, gli osservatori e i relativi membri;».

Art. 3.

Modifiche all'art. 89 della legge regionale 40/2005


1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«e) tre direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, uno per ciascuna area vasta, ed un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«g) quindici esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).».

3. Alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 89 della l.r. 40/2005 le parole: «Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà» sono sostituite dalle seguenti: «competente Direzione generale regionale».



4. Il comma 9 dell'art. 89 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 90 della legge regionale 40/2005

1. La lettera *o*) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*o*) nomina delle commissioni e degli osservatori di cui all'art. 92.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 92 della legge regionale 40/2005

1. L'art. 92 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 92 (*Articolazioni di funzioni e organi*). — 1. Il Consiglio sanitario regionale articola le proprie funzioni in osservatori e commissioni permanenti per tematiche a valenza generale derivanti dalla programmazione regionale.

2. Agli osservatori e alle commissioni permanenti, presieduti da un responsabile proposto dall'ufficio di presidenza, possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi.

3. I responsabili degli osservatori e delle commissioni permanenti partecipano ai lavori dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea, con diritto di voto.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 94 della legge regionale 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 94 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Agli altri membri del Consiglio sanitario regionale, nonché ai componenti esterni delle commissioni e degli osservatori, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.».

2. Il comma 3 dell'art. 94 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, spetta altresì il rimborso spese con le modalità e nella misura stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 97 della legge regionale 40/2005

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 dopo le parole: «Consiglio regionale» aggiungere le parole: «con voto limitato».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b*) dodici esperti in discipline non sanitarie attinenti ai temi della bioetica, di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale, individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 16/2009».

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*d*) un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle discipline professionali interessate, tra cui un farmacologo, un biologo, un psicologo, un ostetrico, un infermiere, un farmacista, un neonatologo, un anestesista del servizio sanitario regionale».

4. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*g*) due rappresentanti delle associazioni di volontariato».

5. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 97 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*h*) due rappresentanti delle associazioni di tutela».

6. La lettera *h*-bis) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 è abrogata.

7. La lettera *h*-ter) del comma 1 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 è abrogata.

8. Il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti di cui al comma 1, lettera *c*), sono designati dalla federazione regionale dell'ordine dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera *d*), sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere *g*) e *h*), sono designati dalle rispettive associazioni e comitati.».

9. Al comma 3 dell'art. 97 della legge regionale 40/2005 la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 143-bis nella legge regionale 40/2005

1. Dopo l'art. 143 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. (*Nomina del consiglio sanitario regionale, della commissione regionale di bioetica e delle strutture regionali del governo clinico*) — 1. Non si applicano agli organismi di cui agli articoli 43, 51, comma 4, 81, 83 e 95, le seguenti disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione):

a) art. 1, comma 1-bis, lettera *b*), nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;

b) art. 11, comma 1, lettera *g*-bis);

c) art. 13, comma 1, con riferimento a non più di due incarichi, qualora il nominato rinunci espressamente alla retribuzione spettante per uno di essi;

d) art. 13, commi 4 e 5;

e) art. 14, comma 1;

f) art. 19, comma 1.».

Art. 9.

Disposizione finale


1. La Giunta regionale provvede, in sede di ricostituzione del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, alla rideterminazione delle indennità attualmente spettanti ai componenti dei due organismi, in modo tale da garantire che l'incremento del loro numero non comporti aumento di spesa.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 maggio 2011

ROSSI

11R0225



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2011, n. 4.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Capo I

EVENTI SISMICI

Art. 1.

Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984

1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso.

Art. 2.

Realizzazione di interventi di carattere strutturale

1. La disposizione di cui all'art. 7 terzo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo per lo stesso della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.

Art. 3.

Competenze dei comuni

1. Il comune competente dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.

2. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1, dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l'eventuale avvio del procedimento di revoca.

Art. 4.

Contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009

1. Al fine di indennizzare le imprese di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi) ubicate nei territori maggiormente colpiti dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009, come individuati con l'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009), sono concessi contributi a fronte dei danni indiretti derivanti dalla sospensione e/o trasferimento di attività.

2. Le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono disciplinati con regolamento della giunta regionale nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»).

3. Per, gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 100.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata «Interventi in favore del commercio» (cap. 5732 n. 1.).

4. Al finanziamento delle spese di cui al comma 3, si fa fronte con riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dall'unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011.

5. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 5.

A agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

1. Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31 dicembre 2010, possono dedurre il costo del predetto personale come specificato dal comma 2.

2. La deduzione di cui al comma 1, è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, definito ai sensi dell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile. La deduzione è incrementata al settantacinque per cento nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile.

3. La deduzione di cui al secondo periodo del comma 2, compete inoltre nel caso di acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in



stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge n. 30 luglio 1998, n. 274), e nel caso di acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali. La deduzione compete, altresì, nel caso di assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese in numero non inferiore a trenta dipendenti.

4. La deduzione spetta per l'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.

5. La deduzione decade se nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla data del 31 dicembre 2010.

6. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3, non possono usufruire della deduzione di cui al comma 2 le imprese per cui l'incremento occupazionale derivi dall'assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.

7. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione di cui al primo periodo del comma 2 in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

8. I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e con le modalità stabilite dalla giunta regionale.

9. Per ciascun dipendente incrementale l'importo complessivo delle deduzioni ammesse dal presente articolo e dal decreto legislativo n. 446/1997, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dal costo sostenuto dal datore di lavoro, così come determinato dall'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile.

Art. 6.

Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli accessi e i passi carrabili di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e agli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), posti lungo la rete viaria regionale, sono esentati dal pagamento del canone annuo di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 285/1992.

2. Per gli accessi e i passi carrabili di cui al comma 1, autorizzati entro il 31 dicembre 2010, il canone corrispondente all'annualità 2010 è dovuto per intero.

Capo III

MICROCREDITO E SVILUPPO PRODUTTIVO

Art. 7.

Fondo per il microcredito

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, un fondo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d'impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, denominato «Fondo per il microcredito».

2. La giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione del fondo per il microcredito.

3. In sede di prima applicazione il fondo per il microcredito è costituito per un valore di euro 1.000.000,00 mediante l'utilizzo delle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 2010 sui fondi di cui all'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

4. La giunta regionale può disporre incrementi della dotazione finanziaria di cui al comma 3, utilizzando ulteriori disponibilità dei fondi di cui al medesimo comma 3 ovvero risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie e anche provenienti da enti ed istituti pubblici e privati.

Art. 8.

Sostegno agli investimenti delle imprese

1. Al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica, di investimento e di crescita delle imprese regionali la giunta regionale può utilizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea, avvalendosi di fondi rotativi finalizzati alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le imprese dei settori extra agricoli, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, prevedendo in ogni caso una riserva di fondi a favore delle piccole imprese comunque non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili. Il tasso applicato alle imprese beneficiarie non può essere inferiore allo zero virgola cinquanta per cento annuo.

3. In attuazione dei commi 855, 856, 857, 858 e 859, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) i regimi di aiuto di cui al comma 1 possono prevedere l'utilizzo del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

4. Gli oneri relativi all'eventuale copertura, anche parziale, del differenziale di tasso di interesse tra la provvista del fondo di cui al comma 3 ed il tasso applicato alle imprese, nonché gli oneri di gestione del fondo da riconoscere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono a carico degli stanziamenti di cui al cap. 9394 del bilancio regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 9.

Disposizioni di contenimento della spesa


1. La Regione aderisce volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

a) i costi di partecipazione agli organi collegiali regionali sono adeguati a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;

b) gli enti ai quali la Regione eroga contributi in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. I gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di euro trenta a seduta giornaliera. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto adeguamento delle rispettive norme di organizzazione e di funzionamento. Tali disposizioni non si applicano alle società e agli enti elencati all'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;

c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2013 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;



d) gli enti e le agenzie regionali, gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano le rispettive norme di organizzazione e di funzionamento al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;

e) i compensi di cui all'art. 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società partecipate di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), sono ridotti del dieci per cento, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dall'anno 2011 il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione degli enti che svolgono attività di ricerca come compito istituzionale;

g) a decorrere dall'anno 2011 il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può superare il venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale. La disposizione non si applica alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi;

h) a decorrere dall'anno 2011 la Regione, gli enti e le agenzie regionali non effettuano spese per sponsorizzazioni;

i) a decorrere dall'anno 2011 la spesa per missioni, anche all'estero, non può superare il cinquanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alle missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché a quelle connesse ad accordi internazionali, ovvero, indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari ed interistituzionali e con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito regionale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali;

l) a decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, non deve essere superiore al cinquanta per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi;

m) il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'ottanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.

3. La giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 adotta atti di indirizzo rivolti anche agli enti e agenzie regionali, nonché alle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione.

4. Il consiglio regionale attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia.

5. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

Art. 10.

Eventi e manifestazioni

1. La Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati, che rispondono esclusivamente ai seguenti criteri:

a) armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) valorizzazione del territorio regionale;

c) validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 450.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004, di nuova istituzione, denominata «Eventi e manifestazioni» (cap. 581 n.i.) del bilancio di previsione 2011. L'entità della spesa, per gli anni 2012 e successivi, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

Art. 11.

Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia

1. La Regione, in attuazione dell'art. 1, comma 2 dello statuto regionale, promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia che ricorre nel 2011, provvedendo alla realizzazione e al sostegno di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, con particolare riferimento a quelli storicamente legati al territorio dell'Umbria.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la giunta regionale individua, con proprio atto, eventi, mostre, conferenze, convegni ed ogni altra iniziativa per la celebrazione della ricorrenza.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 170.000,00, da imputare, in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004 denominata «Eventi e manifestazioni» (cap. 582 n.i.) del bilancio di previsione 2011.

Art. 12.

Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni

1. Per consentire lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni, anche ai fini della valorizzazione del territorio regionale, la Regione assegna a Centralcom S.p.A., per l'anno 2011 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della unità previsionale di base 05.1.016 denominata «Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio» (cap. 5863) del bilancio di previsione 2011.

Capo V

CENTRO REGIONALE UMBRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE

Art. 13.

Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale

1. Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376 n.i.), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato «Creazione del centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale» di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800.



Capo VI

CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14.

Centro regionale di protezione civile

1. È istituito il Centro regionale di protezione civile quale sede operativa del servizio regionale di protezione civile al fine di assicurare l'unitarietà della gestione tecnico-operativa delle attività di protezione civile e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle relative attività. Il centro regionale di protezione civile ha sede in Foligno.

2. Al fine di garantire una adeguata funzionalità della struttura di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa la spesa di euro 290.000,00 da imputare alla unità previsionale di base 05.1.014 (cap. 2860 n.i.).

3. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

Art. 15.

Attuazione del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 186-bis, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), come inserito dall'art. 1, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni previste in capo alle Autorità d'ambito territoriale dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono esercitate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al capo III del titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

Art. 16.

Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose in Umbria

1. La commissione consiliare d'inchiesta su «Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzioni e lotta alla criminalità organizzata», istituita con deliberazione del consiglio regionale n. 17 del 14 settembre 2010, può avvalersi di esperti in materie sociologiche e di fenomeni connessi alla criminalità organizzata.

2. La commissione di cui al comma 1, per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, può utilizzare i dati e le informazioni raccolti dall'osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

3. Per le attività di cui al comma 1, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2011, la spesa di euro 30.000,00, da imputare alla unità previsionale di base 01.1.005, denominata «Funzionamento del consiglio regionale», dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 3, si provvede con pari riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 16.1.002, del bilancio regionale.

5. L'entità della spesa per gli anni 2012 e successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 17.

Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14

1. Dopo l'art. 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis (Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica). — 1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato «Fondo incidenti stradali».

2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.

4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.

5. La giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.

Art. 38-ter (Risorse finanziarie). — 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 38-bis è autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n. 1.).

2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.»

Art. 18.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12

1. Alla lettera a), del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) il numero: «32» è sostituito dal seguente: «35».

2. Alla lettera b), del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1995 il numero: «32» è sostituito dal seguente: «35».

3. Il comma 3, dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1995 è sostituito dal seguente:


«3. Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'art. 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a).»

4. Dopo il comma 3, dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'art. 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b).

3-ter. Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo.»

5. Alla lettera d), del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1995 la locuzione: «superiore a lire 240.000.000» è sostituita dalla seguente: «inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 123.949,00».



6. L'art. 14 della legge regionale 12/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Clausola valutativa*). — 1. La giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, trasmette al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati dettagliati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 15, con specifico riferimento all'impiego delle risorse comunitarie e di quelle destinate al fondo per il microcredito.»

7. Il comma 6, dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1995 è sostituito dal seguente:

«6. La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e di Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla giunta regionale.»

8. Dopo il comma 6, dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1995 è inserito il seguente:

«6-bis. La giunta regionale stabilisce, annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge.»

9. L'art. 16 della legge regionale n. 12/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Cumulabilità*). — 1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali.

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge n. 17 maggio 1999, n. 144).»

Art. 19.

Ulteriore modificazione ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9

1. Dopo il comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell'indennità annua percepita dal direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.

2-ter. Dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, l'indennità spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento.»

2. La lettera c), del comma 3, dell'art. 17 della legge regionale n. 9/1998 è abrogata.

Art. 20.

Ulteriori integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13

1. Alla lettera c), del comma 3, dell'art. 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), dopo la parola: «oggettivi» sono aggiunte le seguenti: «è tenuto conto anche delle risultanze del controllo di gestione».

2. Dopo il secondo periodo, del comma 2, dell'art. 99 della legge regionale n. 13/2000 è aggiunto il seguente: «L'organismo svolge anche le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) secondo quanto previsto da apposita deliberazione della giunta regionale.»

Art. 21.

Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbra ricerche») il segno di punteggiatura: «.» è sostituito dal seguente: «.».

2. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2000 è aggiunta la seguente:

«c-bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell'agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.»

Art. 22.

Ulteriore integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11

1. Dopo il comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662).»

Art. 23.

Ulteriore modificazione alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21

1. L'art. 7 della legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre) è abrogato.

Art. 24.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4

1. Dopo il comma 6, dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) è inserito il seguente:

«6-bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1° gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell'anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A.»

2. Dopo il comma 7, dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 è inserito il seguente:

«7-bis. L'anticipazione delle mensilità di cui al comma 6-bis, può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del fondo è riferita all'importo in linea capitale dell'anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull'anticipazione sono a carico dei beneficiari.»

3. Al comma 8, dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 la locuzione: «31 dicembre 2012» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2013».



4. Al comma 9, dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 dopo il numero: «6,» sono aggiunte le seguenti parole: «6-bis,» e dopo il numero: «7» sono aggiunte le seguenti parole: «, 7-bis».

Art. 25.

Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6

1. Dopo il comma 1, dell'art. 18 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) è inserito il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 2 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 30.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata "Azioni per le pari opportunità" (cap. 2538 n. 1).».

2. Al comma 2, dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2009 dopo le parole: «l'entità della spesa» sono aggiunte le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 26.

Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema formativo integrato regionale) sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis (Sistema informativo regionale). — 1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito sistema informativo regionale attraverso:

a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;

d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il sistema informativo lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

Art. 24-ter (Anagrafe regionale degli studenti). — 1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 28 marzo 2003, n. 53).

2. L'anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione quali:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l'educazione degli adulti;

c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

f) la promozione di interventi perequativi;

g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

3. L'anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafica - professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'art. 20.

4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

c) indirizzo di studi prescelto;

d) frequenza scolastica;

e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

f) dati anagrafici del o dei tutori.

5. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

6. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l'anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

7. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

Art. 24-quater (Forme di collaborazione). — 1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24-bis e 24-ter, può stipulare accordi ed intese con le province, le istituzioni scolastiche, le università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo.».

Art. 27.

Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11

1. La lettera e), del comma 2, dell'art. 13 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.


2. Dopo il comma 5, dell'art. 17 della legge regionale n. 11/ 2009 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'ATI di cui al comma 1, presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2011, uno studio finalizzato all'individuazione del sito ove realizzare l'impianto di trattamento termico ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 3, lettera a). Lo studio è realizzato nel rispetto dei criteri del piano regionale di cui all'art. 11 e delle linee guida per la redazione dei piani d'ambito adottate dalla Regione ai sensi dell'art. 48, comma 2.».

Art. 28.

Ulteriori modificazioni a leggi regionali

1. Le modifiche apportate dall'art. 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 20 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)), all'art. 5, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non si applicano ai consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge che nelle legislature regionali VII o VIII si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni).



2. Al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali) le parole: «rispetto a quella percepita nel 2010» sono abrogate. L'abrogazione di cui al primo periodo produce effetti a decorrere dal 2012.

3. Dopo il comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a) del comma 1.1.»

Art. 29.

Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19

1. Al comma 3, dell'art. 18 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale) la locuzione: «28 febbraio 2011» è sostituita dalla seguente: «30 aprile 2011».

2. Il comma 5, dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento contabile e il regolamento di organizzazione di cui all'art. 15, rispettivamente entro il 31 maggio 2011 e entro il 31 dicembre 2011 e il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2011.»

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Art. 30.

Ulteriore applicazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16

1. In attesa della complessiva ridefinizione della materia e fatti salvi i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nella normativa statale di settore, per il reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali).

Art. 31.

Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16

1. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali) le parole: «della ex carriera direttiva» sono soppresse e dopo le parole: «personale dirigenziale amministrativo» sono soppresse le seguenti: «, tecnico e professionale».

2. Al comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2005 le parole: «alle carriere» sono sostituite con le seguenti: «alla carriera» e dopo la parola: «effettuata» sono aggiunte le seguenti: «con procedura unica centralizzata per i fabbisogni espressi».

3. L'art. 6 della legge regionale n. 16/2005 è abrogato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 32.

Norma finale

1. Le Aziende sanitarie regionali adeguano le procedure pubbliche di reclutamento alle disposizioni dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 16/2005, così come modificato dall'art. 31 della presente legge, ivi incluse le procedure già indette e per le quali non sono ancora state avviate le prove selettive.

2. La giunta regionale è delegata ad emanare norme attuative delle disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 30 e 31 della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 marzo 2011

MARINI

(Omissis)

11R0285

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 18 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/2005

1. All'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «turismo, ambiente, energia» sono sostituite dalle seguenti: «Protezione civile, ambiente»;

b) il comma 2 è abrogato.



Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 12/2005

1. All'art. 3 della legge regionale n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «non oltre 5 anni» sono sostituite dalle seguenti «non oltre dieci anni»;

b) al comma 11 le parole «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «entro nove anni»;

c) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis) Per l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione e i comuni si avvalgono dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) nell'ambito delle prestazioni cui questa è tenuta a norma dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.)».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/2005

1. All'art. 5 della legge regionale n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole «esclusivamente pedonale» sono aggiunte, in fine, le parole «I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W»;

b) alla lettera d) del comma 11 le parole «entro 3 anni» sono sostituite dalle seguenti «entro nove anni»;

c) alla lettera e) del comma 11 le parole «entro 5 anni» sono sostituite dalle seguenti «entro dieci anni»;

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. I comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell'art. 7, possono adottare integralmente i criteri previsti dal comma 11 mediante l'approvazione di appositi regolamenti».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 9-bis. nella legge regionale n. 12/2005

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 12/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Indirizzi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso). — 1. La giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente, approva, entro il 31 dicembre 2011, gli indirizzi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso e i criteri di applicazione della presente legge».

Art. 5.

Abrogazioni

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/2005 è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 maggio 2011

CHIODI

11R0255

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 13.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative» così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive») e all'art. 1-bis della legge regionale n. 18/2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 18 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 12/2007

1. Alla lettera c-bis. di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative» così come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante «Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive») le parole «l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «l'anno 2011».

Art. 2.

Modifica all'art. 1-bis della legge regionale n. 18/2010

1. All'art. 1-bis della legge regionale n. 18/2010 le parole «per l'anno 2010» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2011».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.A.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 maggio 2011

CHIODI

11R0256



LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 18 maggio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 -2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)» le parole «di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per auto-trazione» sono sostituite dalle seguenti: «(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)».

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 le parole «(Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas)» sono sostituite dalle seguenti: «(Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)».

Art. 2.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2011

1. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2011 le parole «di cui al comma 4 e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 3-bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3-ter».

Art. 3.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 1/2011

1. Al comma 1 dell'art. 41 (Finanziamento di progetti) della legge regionale n. 1/2011, le parole «previo parere della» sono sostituite con le parole «d'intesa con la».

2. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 1/2011 è abrogato.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 41 (Finanziamento di progetti) della legge regionale n. 1/2011 è inserito il seguente comma:

«3-bis. La giunta regionale deve esaminare ed approvare i progetti presentati dai soggetti interessati entro il 15 maggio 2011».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 maggio 2011

CHIODI

11R0257

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2011, n. 9.

Norme per l'Esercizio del Turismo Rurale in Molise.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - parte prima - n. 17 del 16 giugno 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale del proprio territorio, promuove lo sviluppo del turismo rurale, integrandolo con l'offerta agrituristica e turistica regionale. Per queste finalità definisce le norme per l'esercizio e la promozione della forma di turismo, denominata «turismo rurale».

2. La presente legge è finalizzata a favorire:

a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali;

b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;

c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale;

d) la valorizzazione di prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale molisana;

e) la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;

f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali nel mondo rurale;


g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali.

3. La Regione intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico-ricettive rurali, mediante:

a) l'istituzione di marchi di qualità per il turismo rurale;

b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori del turismo rurale;

c) la definizione di programmi di promozione integrata del turismo rurale.



Art. 2.

Definizione di turismo rurale

1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.

2. Le attività ricettive e di ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, ubicati in aree rurali, o in centri abitati, frazioni o borghi posti al di fuori del capoluogo del comune, recanti caratteristiche di ruralità e che conservino le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona. Le attività sono comunque consentite, a prescindere dall'ubicazione, in immobili che risultino già continuativamente utilizzati, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio del turismo rurale o del l'agriturismo. Gli immobili assumono la denominazione di «Dimora rurale».

3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la tradizione di ciascun territorio.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento regionale finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale:

- a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione;
- b) le caratteristiche e le tipologie dei servizi.

Art. 3.

Operatori del turismo rurale e relative attività di esercizio

1. Sono ammessi a svolgere, nelle aree di cui all'art. 2, attività di turismo rurale i seguenti operatori:

- a) imprenditori del turismo e imprenditori agricoli, singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) gestori, singoli o associati, di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, che esercitano l'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio.

2. L'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni e tipologie:

- a) offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri, con un minimo di tre e non oltre venticinque camere fino ad un massimo di cinquanta posti letto per ogni singola unità immobiliare di ospitalità. Può essere aggiunto, temporaneamente e per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a 12 anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Tali letti aggiunti non sono considerati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;
- b) offerta di ristorazione fino ad un massimo di 100 coperti in atto di somministrazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in forte prevalenza, da aziende agricole regionali e svincolata dal numero di utenti dimoranti all'interno delle unità immobiliari di ospitalità;
- c) offerta di servizi di organizzazione e di supporto finalizzati alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, all'esercizio di pratiche sportive e del tempo libero individuali e collettive non rumorose nonché di attività distensive all'aria aperta.

Art. 4.

Elenco degli operatori del turismo rurale

1. È istituito l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;
- b) esercizi di ristorazione;
- c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all'aria aperta;
- d) residenze rurali.

2. L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti province.

3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti di cui all'art. 3 in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e dell'attestato di frequenza del corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale.

4. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla Provincia competente per territorio.

5. La provincia, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull'iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrono senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta.

6. Il provvedimento che respinge la domanda è comunicato, entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla provincia, che la rilascia entro dieci giorni successivi alla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto, tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte della provincia.

7. Ogni tre mesi le province trasmettono ai comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi iscritti.

8. Le province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla Regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.

9. Gli imprenditori agricoli che non hanno più i requisiti per svolgere l'attività agrituristica possono essere iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale entro trenta giorni dalla richiesta, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 5.

Verifiche, sospensione e cancellazione dell'iscrizione

1. Le province effettuano almeno ogni biennio le verifiche sulla conservazione dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione.

3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta l'immediata chiusura dell'esercizio, la contestuale cancellazione dall'elenco regionale e la revoca dei contributi relativi, eventualmente concessi ai sensi dell'art. 9.


4. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

Art. 6.

Esercizio dell'attività ricettiva e segnalazione

1. Coloro i quali intendano esercitare l'attività ricettiva in forma imprenditoriale sono tenuti a presentare una segnalazione, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «segnalazione», al comune dove ha sede la struttura stessa.

2. La segnalazione è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione e incendi, ai sensi della normativa vigente. L'interessato può avviare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione.



3. La segnalazione contiene, altresì, la seguente certificazione:

a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria e agricoltura;

b) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;

c) stipula di una assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;

d) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura annuale o stagionale;

e) dichiarazione delle tariffe da applicare.

4. La variazione, anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 3, è comunicata al comune competente entro quindici giorni.

5. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la segnalazione dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

6. Il comune competente, successivamente all'inizio dell'attività, ha l'obbligo di effettuare controlli, con particolare riferimento ai servizi offerti, entro sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione. Il comune comunica alla provincia competente i dati concernenti i controlli.

7. Il comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

8. Restano ferme tutte le competenze affidate ai comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4.

Art. 7.

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori che svolgono l'attività di turismo rurale sono obbligati a:

a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;

b) rispettare i requisiti ed i limiti stabiliti dalle disposizioni della presente legge;

c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;

d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 8.

Art. 8.

Simbolo del turismo rurale

1. La Giunta regionale adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

2. L'utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti nell'elenco regionale.

Art. 9.

Contributi finanziari

1. L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale è condizione necessaria per accedere ai contributi finanziari erogati dalla Regione, anche per interventi cofinanziati.

Art. 10.

Competenze della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione provvede alla:

a) elaborazione del programma speciale del turismo rurale;

b) istituzione del marchio regionale di qualità.

2. Il programma di cui alla lettera a) del comma 1 definisce:

a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio del turismo rurale;

b) criteri e modalità per la concessione dei contributi;

c) tipologia dei progetti ammissibili al contributo;

d) criteri per l'elaborazione dei programmi di studio, realizzazione e promozione di itinerari del turismo rurale;

e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;

f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.

3. Il programma deve essere coordinato con il Piano di promozione turistica regionale ed approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, previa consultazione delle organizzazioni professionali, agricole, del settore turistico-ricettivo, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

Art. 11.

Programmi provinciali per lo sviluppo del turismo rurale

1. Le province, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 10, definiscono i programmi provinciali del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali per l'agriturismo.

Art. 12.

Istituzione dei marchi di qualità per gli esercizi del turismo rurale

1. La Regione istituisce il marchio di qualità con profilo uniforme per gli esercizi del turismo rurale.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità, i parametri di valutazione delle caratteristiche dell'esercizio e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca del marchio stesso.


Art. 13.

Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio del turismo rurale

1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali l'utilizzo dei locali è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dai regolamenti comunali, purché nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1 possono prevedere un aumento della volumetria esistente, fino al massimo consentito dalla normativa vigente, quando risulti indispensabile ad assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. Le ristrutturazioni realizzate con i finanziamenti pubblici sono vincolate alla specifica destinazione per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo.



Art. 14.

Formazione professionale

1. La Regione promuove, attraverso enti di formazione accreditati dal sistema regionale, corsi di formazione per operatori e preposti all'espletamento di attività di turismo rurale.

Art. 15.

Obblighi fiscali e tributari

1. L'attività di turismo rurale è soggetta agli obblighi fiscali e tributari previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il titolo II della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 (Incentivazione dell'offerta turistica nei settori alberghieri e di turismo rurale);

b) il regolamento regionale 30 luglio 1998, n. 1 (Regolamento attuativo per l'esercizio dell'attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 - Titolo II).

Art. 17.

Sanzioni amministrative

1. Il titolare di attività di turismo rurale che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio di ciascun ospite riscontrato in esubero.

2. Chi opera in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.

3. È applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro nei casi di:

a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni, con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;

b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;

c) mancata esposizione al pubblico di autorizzazioni, laddove previste dalla vigente legislazione in materia.

4. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 3 sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune deve procedere alla revoca dell'autorizzazione.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori del turismo rurale, iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 19/1995, in possesso dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'art. 4 e sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi per operatore di turismo rurale di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 14.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario in corso.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 giugno 2011

IORIO

11R0307

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 febbraio 2011, n. 2.

Integrazione al regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 dell'11 febbraio 2010.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;


Visto lo statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 715 del 25 ottobre 2010;

Vista l'approvazione del Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2010;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 45 del 14 febbraio 2011;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania

1. Dopo l'art. 18 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, recante regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania è aggiunto il seguente:

«Art. 19 (*Disposizioni transitorie*). — 1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'art. 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'art. 10, comma 2.

2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica" dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.

3. Il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere *a), b), c), d), e)*, del comma 1, dell'art. 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità.

5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'art. 5, comma 3.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di «autorizzazione sismica», per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già decorso il termine di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, il settore provinciale del Genio civile ha facoltà di determinarsi in autotutela in conformità della disciplina recata dall'art. 19 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, così come aggiunto dall'art. 1.

Art. 3.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

Napoli, 21 febbraio 2011

CALDORO

11R0143

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito ww.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazione@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 7 0 9 *

€ 2,00

